

Comune di Varallo Pombia
Provincia di NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12/2/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/10/2015

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art 2 Caratteristiche del servizio
- Art 3 Modalità di gestione del servizio
- Art 4 Beneficiari del servizio
- Art 5 Contribuzione delle famiglie
- Art 6 Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie

CAPO II - GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

- Art 7 Assunzione diretta del servizio
- Art 8 Modalità di gestione diretta del servizio
- Art 9 Caratteristiche dei veicoli
- Art 10 Attività scolastiche ed extrascolastiche
- Art 11 Assicurazione dei veicoli - Assistenza
- Art 12 Personale addetto al servizio di trasporto scolastico

CAPO III - GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO

- Art 13 Doveri dell'assuntore del servizio
- Art 14 Vigilanza sul servizio
- Art 15 Responsabile del servizio

CAPO IV – NORME COMPORTAMENTALI

- Art 16 Compiti degli accompagnatori
- Art 17 Norme di comportamento degli alunni
- Art 18 Responsabilità

CAPO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

- Art 19 Sanzioni
- Art 20 Rinvio dinamico
- Art 21 Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto scolastico dai punti di raccolta, programmati dalla giunta, alle sedi scolastiche e viceversa degli alunni frequentanti le scuole statali presenti sul territorio comunale.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per l'alunno come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:

- a) maggiore sicurezza per i bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
- b) maggior sicurezza possibile per l'autista e il personale accompagnatore, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano un servizio puntuale.

ART. 3 MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal comune che vi può provvedere

- a) tramite gestione diretta;
- d) mediante appalto del servizio

ART. 4 BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico:

- a) gli alunni residenti nel comune e frequentanti le scuole site nel territorio comunale;
- c) gli alunni residenti in altri comuni, compatibilmente con le disponibilità dei posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio della precedenza per i residenti dei comuni eventualmente convenzionati.

2. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al comune, su modulo predisposto, entro il 30 giugno.

3. Saranno accolte domande di utilizzazione del servizio presentate fuori dal termine anzidetto, soltanto in presenza di posti ancora disponibili.

Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno, degli esercenti la patria potestà nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori all'accompagnamento e al ritiro del bambino.

La presentazione della domanda di cui sopra, comporta l'integrale accettazione del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'elevato numero di richieste non possa essere soddisfatto totalmente, sarà dato accoglimento in via preferenziale alle domande di alunni residenti nelle zone più pericolose e più distanti dagli edifici scolastici.

ART. 5 CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il servizio di trasporto degli alunni, pur non rientrando fra i servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 (G.U. 17 gennaio 1984, n. 16), dopo le modifiche apportate alla disciplina IVA dall'art. 2 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, è considerato, ad ogni effetto, servizio commerciale. Conseguentemente, il servizio stesso è assoggettato alla contribuzione delle famiglie le cui tariffe sono determinate dalla giunta comunale

2. A richiesta degli interessati sono accordate, riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione alle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno, secondo la disciplina prevista nel vigente regolamento comunale per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione situazione economica equivalente.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Il pagamento della contribuzione delle famiglie è fatto in rate trimestrali anticipate.

2. Non sono ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non sono state versate, alle scadenze di cui al comma 1, le contribuzioni.

CAPO II

GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

ART. 7 ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. Se il servizio viene assunto, ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera a), in gestione diretta, la giunta comunale:

- a) delimita le zone in cui detto servizio è gestito direttamente;
- b) determina la misura della contribuzione delle famiglie.

ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO

1. La gestione diretta del servizio di trasporto scolastico viene svolta:

- a) con mezzi e personale proprio;
- b) osservando il calendario scolastico.

2. Gli orari del servizio sono stabiliti, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio, sentita la competente autorità scolastica e compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili.

ART. 9 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico hanno le caratteristiche costruttive richieste per tale uso, rilevabili dal libretto di circolazione.

2. In assenza del requisito prescritto dal precedente comma 1, è acquisita specifica autorizzazione del competente dipartimento per i trasporti terrestri.

ART. 10 - ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

1. L'uso dei veicoli adibiti al trasporto degli alunni in gestione diretta è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal comune.

2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:

- a) che vi sia dettagliatamente riportato il programma e lo scopo della visita;
- b) che siano rispettate tutte le norme prescritte dal ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca ed eventualmente quelle regionali per tale attività e, in particolare, le norme tutte di cui al decreto del ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 gennaio 1997 (G.U. 27/02/1997, n. 48);

c) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti anche ai fini dell'assicurazione;

d) che vi sia indicato il responsabile della visita;

e) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;

f) che vengano acquisiti, agli atti della scuola richiedente, i nulla-osta dei singoli genitori degli interessati all'iniziativa.

3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal responsabile del servizio

4. Per esigenze ricorrenti, l'autorizzazione è concessa anche sotto forma di approvazione del programma, ferme restando le condizioni di cui al comma 2 per tutto il periodo coperto dal programma medesimo.

5. Se i veicoli sono utilizzati per le attività extrascolastiche che comportano l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

ART. 11 ASSICURAZIONE DEI VEICOLI – ASSISTENZA

1. I veicoli adibiti al trasporto scolastico sono coperti da assicurazione ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche.

2. E' assicurata sullo scuolabus la presenza di un accompagnatore per il trasporto dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, così come previsto dal Decreto Ministero Trasporti del 31 gennaio 1997 articolo 2.

ART. 12 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

1. In caso di gestione diretta ai sensi del presente capo II, al servizio di trasporto scolastico viene adibito il personale assegnato dalla dotazione organica.

2. Tale personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, di idoneità sanitaria, previsti dalle vigenti disposizioni.

3. In caso di gestione affidata a terzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), il personale assegnato a cura e spese del gestore deve possedere i requisiti soggettivi e di idoneità sanitari di cui al precedente comma 2.

CAPO III GESTIONE DEL SERVIZIO A MEZZO DI ALTRO SOGGETTO

ART. 13 DOVERI DELL'ASSUNTORE DEL SERVIZIO

1. L'assuntore del servizio, prima di iniziare l'attività, consegna al responsabile del servizio la prova di essere in regola per quanto concerne:

a) le caratteristiche dei veicoli;

b) l'assicurazione dei veicoli.

ART. 14 VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. Pur essendo la gestione sotto la responsabilità della ditta aggiudicataria, il responsabile del servizio, individuato come al precedente art. 14, vigila affinché sia assicurata la massima regolarità del suo svolgimento.

ART. 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al responsabile del servizio trasporto alunni, nominato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a quella generica del suo corretto svolgimento, fanno carico le seguenti responsabilità specifiche:

- a) dell'assicurazione dei veicoli;
- b) del bollo dei veicoli;
- c) della revisione periodica dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

CAPO IV NORME COMPORTAMENTALI

ART. 16 COMPITI DEGLI ACCOMPAGNATORI

1. Il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti; ove possibile è assicurato il servizio di accompagnamento anche per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

2. Il compito dell'accompagnatore include la sorveglianza dei bambini sullo scuolabus e durante le operazioni di salita e di discesa.

Esso si estrinseca quindi nel controllare, con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza, che l'alunno non venga a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità.

3. Con riferimento all'andata verso la scuola, l'accompagnatore:

- “prende in consegna” l'alunno dal genitore e/o dal familiare nel punto di fermata prestabilito, aiutandolo, se necessario, a salire e controllando che si accomodi a sedere.
- Al termine della corsa, lo fa scendere davanti alla scuola frequentata, nel luogo prestabilito, preoccupandosi che l'operatore addetto si “prenda carico” della custodia del minore.
- Compete al Comune individuare gli addetti a ricevere in consegna gli alunni e ad impartire agli stessi disposizioni sui tempi e modalità.

4. Durante il tragitto l'accompagnatore:

- collabora con l'autista operando in modo che tutti gli alunni siano seduti nei rispettivi sedili prima che il mezzo si metta in movimento e vigila, con la dovuta attenzione, che rimangano seduti durante il tragitto stesso.
- interviene, adottando le necessarie cautele suggerite dalla normale prudenza, qualora rilevi, sul mezzo in marcia, dei comportamenti che giudica pregiudizievoli della sicurezza degli utenti del servizio e/o dello scuolabus; ad esempio esorterà i bambini a non giocare in modo scomposto, a non utilizzare oggetti pericolosi, a non mangiare e bere durante il viaggio.
- data la fascia di età dell'utenza del servizio cerca di rapportarsi utilizzando un linguaggio comprensibile ai bambini e modalità relazionali di tipo adeguato.

Per quanto riguarda la presenza di minori disabili che usufruiscono del servizio trasporto, si preoccupa di aiutarli nella salita e nella discesa dello scuolabus e vigila che rimangano seduti sul proprio seggiolino mentre lo scuolabus è in movimento, come già sopra stabilito per tutti gli altri bambini.

All'accompagnatore non possono tuttavia essere richiesti dal personale della scuola compiti di “mediazione” educativa con le famiglie. Eventuali regole che la scuola intende far osservare ai bambini in ambito scolastico, vanno comunicate ai genitori direttamente con le modalità ritenute appropriate dalla scuola stessa.

5. Con riferimento al ritorno dalla scuola l'accompagnatore:

- a. prende in consegna l'alunno (secondo le modalità stabilite per l'appunto dall'organizzazione scolastica).
- b. lo riconsegna, nel punto di fermata prestabilito, solamente al genitore e/o al familiare delegato e/o ad altro adulto formalmente delegato. La responsabilità dell'autista nella custodia del bambino perdura sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva dei genitori (o di altre persone debitamente autorizzate), tenendo presente che non possono costituire esimenti dalla responsabilità le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore alla fermata, senza sorveglianza.

c. Pertanto, nel caso in cui al ritorno non sia presente alla fermata il genitore o altra persona debitamente autorizzata a riprendere il bambino, l'accompagnatore si dovrà far carico, assieme all'autista, di condurre il minore presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune ove risiede l'alunno.

d. Il personale in servizio dell'Ufficio di Polizia Municipale, preavvertito quanto prima dell'arrivo del minore da parte dello stesso autista, si attiverà immediatamente per avvisare la famiglia che venga a riprenderlo .

e. Alla eventuale successiva analoga inadempienza dei genitori, al minore sarà comunque revocato d'ufficio il servizio per l'anno scolastico in corso, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della quota dell'abbonamento già versata.

f. Per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado., i genitori con apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, da rilasciare al Comune, possono autorizzare il proprio figlio a scendere alla fermata dello scuolabus senza sorveglianza.

In tal caso l'autista sarà esonerato da ogni responsabilità nella custodia dello studente dal momento della discesa dallo scuolabus alla fermata prestabilita.

g. Ogni problema che possa insorgere

a) con e fra gli alunni trasportati

b) con i genitori degli alunni trasportati

c) con l' autista

deve essere tempestivamente comunicato al Comune di Varallo Pombia.

• Tutti gli accompagnatori hanno l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, la tessera di riconoscimento che viene rilasciata dal Comune di Varallo Pombia.

6. E' assolutamente vietato fumare sullo scuolabus.

ART. 17 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. Al fine di garantire maggior ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico, vengono di seguito indicate le seguenti regole di autodisciplina che gli alunni sono tenuti ad osservare:

a. All'interno dello scuolabus dovrà essere tenuto un comportamento civile ed educato.

b. Non è consentito avvicinarsi allo scuolabus mentre è ancora in movimento e occorre attendere che questo si sia allontanato prima di attraversare la strada.

c. Non spingere o trattenere nessun alunno durante la salita o discesa dal pulmino.

d. Dopo essere salito sullo scuolabus, l'alunno deve sedersi immediatamente e tenere una postura composta. Lo zaino deve essere riposto a terra, sotto le gambe o sulle ginocchia, E' assolutamente vietato sporgersi dal finestrino e gettare qualsiasi oggetto dallo stesso.

e. Per tutta la durata del percorso l'alunno deve rimanere seduto e non deve creare in alcun modo disagio agli altri passeggeri o all'autista.

f. L'alunno non deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso si trova.

Art.18 RESPONSABILITA'

1. Per quanto attiene alla responsabilità civile, gli alunni sono coperti dalle polizze assicurative dei mezzi di trasporto nonché da eventuale ulteriore polizza che, annualmente, l'Istituto Comprensivo stipula nei confronti degli alunni.

2) La responsabilità dell'autista si limita al solo tempo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.

3) Per scongiurare l'eventualità di infortuni cui dovessero incorrere gli alunni trasportati alla fermata dello scuolabus sia alla partenza che all'arrivo alle proprie abitazioni, i genitori degli stessi ovvero parenti prossimi eventualmente delegati, sono obbligati ad essere presenti per dare e prendere in consegna gli alunni. Qualora non fossero presenti si applica la disciplina di cui all'art.16 comma 5 lett. c.

4) Il conducente di scuolabus userà speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, non potendo fare affidamento sul comportamento prudente e responsabile dei minori.

5) Lo scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione; la conduzione dello stesso è strettamente riservata al personale incaricato.

CAPO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

ART. 19 SANZIONI

1. Nel caso in cui tali elementari regole di comportamento non fossero rispettate dall'alunno, lo stesso sarà richiamato dall'autista che provvederà a far firmare ai genitori una dichiarazione di presa conoscenza di quanto accaduto. Al terzo richiamo, tale dichiarazione dovrà essere firmata presso la sede municipale in presenza di un funzionario comunale.

Ciò può comportare la sospensione del servizio per alcuni giorni o, nei casi più gravi, l'esclusione dell'alunno dal servizio trasporto scolastico, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Nelle eventualità di danni arrecati al mezzo od a terzi, il genitore sarà chiamato a risarcire l'Amministrazione Comunale.

Qualora gli alunni non si attenessero alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettassero le regole date, verrà avviata la seguente procedura:

- Il Comune di Varallo Pombia invierà alla famiglia una comunicazione circa il comportamento scorretto dell'alunno;

- nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi previa comunicazione alla famiglia ed al Dirigente Scolastico;

- qualora tale comportamento scorretto non cessasse potrà essere disposta l'esclusione dell'alunno dal servizio senza rimborso della tariffa versata.

2. La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sul mezzo non potranno essere contestati al trasportatore.

ART. 20 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.